



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

C.A.P. 28811 – TEL.0323 .551590 FAX 0323 551588

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 13/03/2017

OGGETTO : OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D.LGS 285/92) PREVISTE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **treddici**, del mese di **marzo**, alle ore **18.30**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CALDERONI Enrico	Sindaco	X	
CERUTTI Luisa	Vice Sindaco	X	
RAMONI Umberto	Assessore	X	
Totale		3	

Assume la presidenza il Sig. **CALDERONI Enrico** in qualità di SINDACO

Con la partecipazione del **Segretario Comunale Sig. BOGGI Dr. Giovanni** .

Previa le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, la GIUNTA COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208 D.LGS 285/92) PREVISTE PER L'ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge 29 luglio 2010 n. 120 ha modificato quanto previsto dall'ultima parte del comma quarto dell'art. 208 del Codice della Strada circa la comunicazione del provvedimento di previsione di destinazione dei proventi al Ministero dei Lavori Pubblici ed ora l'art. 142 del Codice della Strada comma 12-quater definisce che: Ciascun Ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del Codice della Strada, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

VISTO l'art. 208 comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 nel quale è stabilito che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada sono devoluti ai comuni, quando le infrazioni sono accertate da propri funzionari, ufficiali ed agenti;

VISTO l'art. 208 comma 4 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., il quale, nello stabilire la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice medesimo, quando siano accertate dagli organi di Polizia municipale, prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sia destinata:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a

interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44;

CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita' interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze

CHE l'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. 285/1992 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 120/2010;

CHE il regolamento di cui all'art. 25 comma 3 della legge 120/2010 non è ancora stato emanato e che pertanto occorre dare applicazione alle sole disposizioni contenute nell'art. 208 commi 1, 4, 5 e 5-bis del D.Lgs. 285/1992;

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;

PRESO ATTO che l'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (esempio n. 4) prevede che:

- l'accertamento dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada avviene alla data di notifica del verbale per il totale delle sanzioni notificate;
- lo stanziamento di tali proventi sia effettuato sulla previsione delle sanzioni del codice della strada che saranno notificate nel corso dell'esercizio escludendo l'accertamento per cassa ed iscrivendo in spesa un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la somma su cui applicare la quota del 50% prevista dall'art. 208 del codice della strada da destinare ai vincoli previsti dalla suddetta legislazione è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale delle entrate delle sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese per il compenso al concessionario;

DATO ATTO, altresì, che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2017, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in euro 3.000,00 e quindi la base di calcolo sui cui applicare la quota del 50% è pari a 1.500,00;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2017, in adempimento delle disposizioni normative prima richiamate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) la premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2) di destinare per l'anno 2017, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in premessa, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada, spettante a questo Ente, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:

Finalità	Tipologie di spese	percentuale	codice/ cap. di spesa	Somma prevista
Segnaletica strade di proprietà dell'Ente - art. 208 c. 4 lett.a) D.Lgs 285/1992	Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione (min. 25%)	25%	1005103 Cap. 1933/1	375,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - Art. 208 c. 4 lett.b)	Spese per noleggio misuratore di velocità (min. 25%)	25%	0301103 Cap. 1324	375,00
Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente	Manutenzione strade (segnaletica stradale orizzontale)	50%	1005103 Cap. 1933/2	750,00
		100%		1.500,00

- 3) di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- 4) di precisare che le somme come sopra stanziata e destinata, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente;
- 5) di accertare la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151- comma 4 -del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Giannuzzi Angela

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Boggi dr.Giovanni

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CALDERONI Enrico

IL VICE SINDACO
F.to CERUTTI Luisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOGGI Dr. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 6/04/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOGGI Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Sede Municipale lì, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOGGI Dr. Giovanni)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOGGI Dr. Giovanni